

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO (BG)

“REGOLAMENTO”

ARTICOLO 1

E' costituito presso la sede municipale, posta in via Papa Giovanni XXIII n° 60, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi che abbiano abituale dimora nel Comune, allo scopo di prestare gratuitamente la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. La specialità di inquadramento del Gruppo, scelta tra quelle indicate nell'elenco dell'albo regionale, è: logistica/gestionale.

Per mantenere i requisiti per la reiscrizione annuale nella sezione provinciale dell'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile il Gruppo non deve perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale oppure scopi politici. In caso di attivazione diretta da parte del Dipartimento Nazionale della P.C. (o autorità di p.c.) il Gruppo deve informare tempestivamente la Provincia, quale ente responsabile del coordinamento del volontariato.

ARTICOLO 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco e/o del Coordinatore Responsabile del Gruppo. Accettata la richiesta di iscrizione ogni volontario per essere operativo deve partecipare obbligatoriamente a un corso base di 1° livello, con esame finale, secondo quelli che sono gli indirizzi stabiliti, attraverso deliberazione, dalla Giunta Regionale.

I volontari ammessi e operativi sono muniti di tesserino di riconoscimento personale che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti al Gruppo e, quindi, all'albo – sez. provinciale – nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di P.C. Per poter essere operativi i volontari non devono inoltre aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91

ARTICOLO 3

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina, su proposta dei componenti dello stesso, un Coordinatore ed un Segretario, che hanno la responsabilità del Gruppo nelle attività di Protezione Civile. Tale incarico ha validità biennale e viene svolto gratuitamente.

ARTICOLO 4

Il Coordinatore del Gruppo Comunale predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- garantire, almeno una volta all'anno, la partecipazione del Gruppo ad un'esercitazione, alla quale deve partecipare la maggioranza dei volontari. Per ogni esercitazione deve redigere e inviare una relazione alla Provincia.
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile;
- motivare adeguatamente all'autorità competente il mancato o ritardato intervento da parte di un volontario operativo, in caso di richiesta della stessa
- garantire le comunicazioni nei confronti della provincia di Bergamo
- garantire che i volontari impegnati negli interventi siano operativi e dotati di DPI e attrezzature necessarie;

ARTICOLO 5

I volontari siano addestrati secondo gli standard formativi di Regione Lombardia e attraverso l'effettuazione di esercitazioni.

ARTICOLO 6

Il Gruppo Comunale di protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

ARTICOLO 8

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 9 del DPR n° 194/2001, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- A) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- B) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, pubblico o privato, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore, legittimamente impegnato come volontario; qualora si tratti di volontari legittimamente impiegati in attività di Protezione Civile, gli stessi possono fare richiesta di rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato;
- C) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- D) il rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa e negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

ARTICOLO 9

Il Responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ARTICOLO 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore e dal Segretario del Gruppo, e, ad insindacabile giudizio degli stessi, l'eventuale espulsione.

Villa di Serio, 18 maggio 2011